

# TI\_GERICHTE 12.2002.22 vom 18. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2002.22](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.22)

FR: TI\_GERICHTE 12.2002.22 du 18 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 12.2002.22 del 18 settembre 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Innanzitutto si constata che a giusta ragione il Pretore ha respinto in ordine l'eccezione di compensazione sollevata da \_\_\_\_\_ nell'allegato conclusionale del 23 ottobre 2001. L'art. 78 CPC stabilisce che l'attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto (riservati gli art. 175 e 176 CPC), mentre le eccezioni processuali non addotte con la risposta sono perenti. Infatti, l'esigenza di sottoporre tutte le allegazioni delle parti al contraddittorio determina la necessità di porre un limite temporale preciso entro il quale le parti devono fare fronte al loro onere di allegazione. Il processo viene quindi suddiviso in stadi preclusivi, nell'interesse dell'ordine del processo stesso, della buona fede processuale della controparte e del suo diritto di esprimersi. Nella procedura ordinaria, come nella presente fattispecie, questo limite viene raggiunto con la fine dello scambio degli allegati introduttivi, ovvero al più tardi con la replica e la duplica (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 22 ss. ad art. 90 CPC; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, § 10, pag. 106 ss. e 112 ss.). In altre parole, la fase dell'allegazione e della contestazione dei fatti, delle prove e delle eccezioni si chiude di principio con l'udienza preliminare (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 78 CPC). I fatti allegati all'infuori delle comparse scritte principali sono inammissibili ed irriti poiché sfuggono al contraddittorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 24 ad art. 78 CPC; Olgiati, op. cit., § 10, pag. 123). L'eccezione di compensazione sollevata da \_\_\_\_\_ solo in sede di conclusioni è palesemente tardiva e quindi va respinta in ordine (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 28 e 31 ad art. 78 CPC).

### E. 2

Come rilevato dal Pretore, in corso di causa l'archivio fotografico depositato presso "\_\_\_\_\_" è stato consegnato da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Tale circostanza rappresenta una chiara adesione alla richiesta della controparte che nell'allegato di petizione 11 gennaio 1996 postulava infatti la restituzione dell'archivio fotografico invocando l'art. 641 cpv. 2 CC. Dagli atti di causa non emerge che la consegna fosse subordinata a qualche condizione. Quindi, a giusta ragione, il Pretore ha riconosciuto nel comportamento dell'appellante gli estremi dell'acquiescenza ai sensi dell'art. 352 CPC, ritenendolo perciò soccombente relativamente a questo punto (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 352 CPC). In ogni caso, \_\_\_\_\_ non è stato in grado di provare di essere personalmente proprietario dell'archivio fotografico in narrativa, rispettivamente di esserlo in qualunque altro modo tramite il giornale "\_\_\_\_\_". In particolare, le testimonianze di

\_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ quo ai rapporti di proprietà che si possono instaurare quando un giornale riceve delle fotografie sono ininfluenti in quanto non riguardano il caso specifico ma si limitano a riportare osservazioni di carattere generale non vincolanti (teste \_\_\_\_\_, verbale 2.5.2001, pag. 23: “di regola le stesse diventano proprietà del giornale stesso, ad eccezione del caso in cui tra le parti vi sia un accordo preliminare”) e fatti che riguardano altre fattispecie (teste \_\_\_\_\_, verbale 13.6.2001, pag. 2: “Confermo che allorché un fotografo che collaborava con il \_\_\_\_\_, produceva una foto per lo stesso, il \_\_\_\_\_ ne diventava proprietario, nel senso che le foto fornite erano da intendersi come esclusive”). Infine, come rettamente esposto dal Pretore, se \_\_\_\_\_ avesse effettivamente inteso addurre ulteriori fatti con le relative eventuali eccezioni, egli avrebbe dovuto fare capo agli istituti della restituzione in intero ex art. 138 CPC oppure dell’assunzione suppletoria delle prove ai sensi dell’art. 192 CPC (art. 80 s. CPC; Olgiati, op. cit., § 10, pag. 135 ss.). Alla luce di quanto esposto, anche dal punto di vista sostanziale l’eccezione di compensazione sollevata da \_\_\_\_\_ si appalesa infondata, mentre le motivazioni esposte dal Pretore sono da confermare integralmente. Per quanto riguarda l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ancora sollevata da \_\_\_\_\_, la stessa è stata respinta con decisione pretorile 14 aprile 1997. La sentenza del Pretore è stata confermata il 26 gennaio 1998 da questa Camera Tribunale d’Appello ( II CCA 26.1.1998, inc. n. 12.97.00137) e non torna più conto occuparsene.

### **E. 3**

Il Pretore ha ritenuto che l’accordo sottoscritto dalle parti il 23 settembre 1993 (doc. A) fosse da qualificare come contratto sui generis con tratti predominanti dell’appalto, in quanto la \_\_\_\_\_ si era impegnata a compiere un’opera dietro corresponsione di una mercede. Le parti in causa non hanno, correttamente, sollevato censure a tale proposito. Detto contratto prevedeva la fornitura a far tempo dal 1. ottobre 1993 di 140/150 fotografie al mese, dietro pagamento di un compenso annuo di fr. 115'000.-- da pagare in rate mensili anticipate di fr. 9'600.-- cadauna (doc. A, pag. 1, pto. 3). Dall’istruttoria è emerso che la \_\_\_\_\_ forniva mensilmente al convenuto tra le 80 e le 200 fotografie (ossia mediamente 140 fotografie al mese), provvedendo in tal modo ad adempiere i propri obblighi contrattuali (interrogatorio formale \_\_\_\_\_ 6.2.2001, ad 2; v. anche conclusioni parte convenuta 23.10.2001, pag. 4, ad 5 in fine). Dagli atti non emerge se il contenuto della proposta della \_\_\_\_\_ del 1. gennaio 1994 (doc. C) sia divenuto parte integrante del primo accordo sottoscritto il 23 settembre 1993. La questione può essere lasciata aperta in quanto inconferente. Infatti, in base alle prestazioni effettuate, la \_\_\_\_\_ ha emesso determinate fatture che mai sono state contestate, né da \_\_\_\_\_, né da “\_\_\_\_\_”. In particolare, dall’istruttoria si evince che la fattura e il relativo conteggio degli arretrati del 13 dicembre 1994 (doc. H) non sono mai stati contestati. Al contrario, una settimana dopo, e meglio il 20 dicembre 1994, \_\_\_\_\_ sottoscriveva per \_\_\_\_\_ una promessa di pagamento di fr. 20'000.-- a titolo di acconto per le prestazioni della \_\_\_\_\_, senza sollevare obiezioni di sorta quo alle pretese della parte appellata. D’altro canto, prescindendo dall’episodio sulle otarie fuggite dal \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_, neppure la qualità delle prestazioni svolte dalla \_\_\_\_\_ è mai stata messa in dubbio. Agli atti non vi sono tracce di doglianze, sollevate tempestivamente e in modo specifico quo all’operato della \_\_\_\_\_. Il teste \_\_\_\_\_ ha affermato che per quanto riguardava “la qualità del lavoro dell’attrice, la stessa era ineccepibile, nella prima fase. Per contro nell’ultima fase (inteso come ultimi mesi di attività del giornale \_\_\_\_\_) vi erano delle lamentele per i ritardi dovuti alla

situazione del mancato pagamento delle prestazioni” (verbale audizione \_\_\_\_\_ 6.2.2001, pag. 18). Anche il teste \_\_\_\_\_ (verbale audizione \_\_\_\_\_ 6.2.2001, pag. 20) sostiene che non vi erano mai state lamentele sul modo di lavorare della \_\_\_\_\_. Infine, per quanto concerne l’episodio della fornitura ad altre testate giornalistiche delle fotografie delle otarie fuggite ad \_\_\_\_\_, come rettamente rilevato dal Pretore, la \_\_\_\_\_ non operava in esclusiva per \_\_\_\_\_, rispettivamente per “\_\_\_\_\_” (v. doc. A, pag. 2, pto. 9: “Ci riserviamo il diritto di collaborare parzialmente ad altre testate che chiedono la ns. collaborazione saltuaria, la precedenza viene offerta al quotidiano \_\_\_\_\_ diretto da \_\_\_\_\_”). Inoltre, dall’istruttoria è emerso che la parte appellata, tramite \_\_\_\_\_, chiedeva sempre preventivamente a \_\_\_\_\_ l’autorizzazione per consegnare fotografie ad altri giornali (interrogatorio formale \_\_\_\_\_ 6.2.2001, ad 11 e 12). È chiaro che alla luce delle risultanze l’opera fornita dalla \_\_\_\_\_ non può essere considerata siccome difettosa e deve pertanto essere retribuita.

#### **E. 4**

Come già esposto, l’appellante mai ha contestato la fattura del 13 dicembre 1994 pari a fr. 17'864.-- e neppure il conteggio emesso in pari data attestante un saldo residuo a favore della \_\_\_\_\_ pari a fr. 92'119.--. Al contrario, in data 20 dicembre 1994 \_\_\_\_\_ sottoscriveva la promessa di pagamento di fr. 20'000.-- a titolo di acconto sul saldo scoperto per le prestazioni effettuate dalla \_\_\_\_\_ (doc. II). Di conseguenza, l’ammontare della pretesa avanzata in data 13 dicembre 1994 dalla \_\_\_\_\_ è stato accettato dall’appellante in maniera concludente. Ne discende che il saldo riportato dalla fattura e dall’estratto conto del 13 dicembre 1994 (doc. H) è pari a fr. 109'983.-- (ossia fr. 92'119.-- + fr. 17'864.--). Da tale importo devono essere detratti gli acconti pari a fr. 36'000.-- versati dall’appellante il 23 e il 30 dicembre 1994 (doc. I), il 24 febbraio 1995 (doc. O) e il 13 marzo 1995 (doc. P; la cifra di cui al doc. PP è stata registrata nella fattura di cui al doc. P e quindi non può essere conteggiata due volte). L’importo da riconoscere alla \_\_\_\_\_ è pertanto di fr. 73'983.--. Gli interessi del 5% decorrono dal 13 agosto 1994 (doc. E) su fr. 92'119.-- e dal 4 novembre 1994 (doc. G) su fr. 17'864.--. L’appellante sostiene di poter opporre in compensazione alla pretesa della \_\_\_\_\_ la somma di fr. 110'070.--. Questa censura, oltre ad essere infondata (v. doc. H, I, O, P), rappresenta un fatto nuovo improponibile in appello ai sensi dell’art. 321 CPC e quindi deve essere respinta.

#### **E. 5**

L’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto. Spese e ripetibili (tenuto conto del fatto che la parte appellata non era patrocinata da un legale) seguono la soccombenza. Per i quali motivi pronuncia: 1. L’appello 21 gennaio 2002 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.-- b) spese fr. 50.-- totale fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata la somma di fr. 500.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.